

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

85.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Filetti ed altri, Filetti ed altri, Macis ed altri, Mancino ed altri, Onorato e Arfè: Provvedimenti urgenti per il processo civile (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (4638);	
Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69);	
Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142);	
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (845);	
Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872);	
Ferrari Marte ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981);	
Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331);	
Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418);	
Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746);	
Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303);	
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576);	
Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542)	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 11, 12 13, 14, 15,
Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	13, 14
Fracchia Bruno (PCI)	14
Maceratini Giulio (MSI-DN)	10, 11
Mellini Mauro (FE)	13
Nicotra Benedetto Vincenzo (DC)	13, 14, 15
Sinatra Alberto (PCI)	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,40.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Filetti ed altri, Filetti ed altri, Macis ed altri, Mancino ed altri, Onorato e Arfè: Provvedimenti urgenti per il processo civile (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (4638) e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69); Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142); Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (845); Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872); Ferrari Marte ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981); Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331); Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418); Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746); Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527,

528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303); Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576); Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: « Provvedimenti urgenti per il processo civile » già approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1990 e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati; Fiandrotti ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Pazzaglia ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile »; Casini Carlo: « Modifiche al codice di procedura civile »; Alagna ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Ferrari Marte ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Trantino: « Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali »; Violante ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile »; Pazzaglia ed altri: « Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione »;

Bargone ed altri: « Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione »; Casini Carlo: « Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi »; Vairo: « Modifica del saggio degli interessi legali ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

ALBERTO SINATRA. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia Vassalli tende a recepire due esigenze fortemente avvertite: quella di neutralizzare in tempi brevi l'attuale paralisi della giustizia civile e quella di avviare alcune fra le radicali riforme che da più parti si auspicano.

Il disegno di legge governativo prevede l'estensione della competenza del pretore, l'istituzione del giudice monocratico di tribunale, l'introduzione di preclusioni nel processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale, la possibilità di emanare particolari provvedimenti di condanna, la semplificazione della struttura dei nova in appello, la modificazione della disciplina della sospensione conseguente alla proposizione del regolamento di giurisdizione e la razionalizzazione della disciplina dei procedimenti cautelari.

Non c'è dubbio che il disegno di legge risponde alle esigenze delle varie categorie di operatori e costituisce un contributo all'attenuazione dei mali della giustizia che da tempo reclamano interventi sulla paralisi dei processi civili.

Oggi, certamente, viene espresso un orientamento ad adottare provvedimenti urgenti per l'attuale codice di procedura civile. Si tratta di un intervento parziale che può essere apprezzato per gli effetti benefici che produrrà, ma al gruppo comunista sembra che si possa correre il rischio, in avvenire, di un difficile collegamento degli ulteriori interventi legislativi che si renderanno necessari in seguito a quello operato con il disegno di legge al nostro esame. In proposito, nutriamo

perplexità perché riteniamo che difficilmente questo collegamento potrà essere efficace a discapito delle risposte che sarebbero necessarie alle domande di giustizia civile. Certo, non neghiamo la validità dello sforzo legislativo inteso a recuperare norme che possano rendere più celere il processo di cognizione. L'intenzione fondamentale del legislatore è quella di utilizzare l'esperienza del rito del lavoro nel rito ordinario, attraverso un recupero della oralità del processo che è rimasta finora lettera morta.

Tra gli intenti del legislatore vi è certamente quello di frenare la tendenza ai rinvii inutili ed alle tattiche dilatorie e di incentivare un'accelerazione dei procedimenti per superare l'inconveniente di una giustizia tardiva. Dobbiamo però rilevare che l'esperienza del rito del lavoro non è stata di certo positiva. In proposito, va evidenziato che spesso la decisione di una causa viene dal giudice differita di un anno, e a volte anche di due, non su richiesta dei difensori, ma su iniziativa dello stesso giudice che vi è costretto per il numero elevato di processi che fanno capo al suo ufficio. Ecco perché riflettiamo ed esprimiamo una certa preoccupazione in ordine ad una possibile celebrità nella trattazione e decisione delle cause.

Sorge a questo punto un primo problema: le strutture giudiziarie saranno in grado di far fronte alle esigenze della giustizia civile e potranno soprattutto assicurare una completa accelerazione dei procedimenti civili? Se il precedente, costituito dall'applicazione del rito del lavoro, non è positivo, la normativa in esame, in assenza di strutture giudiziarie, non risolverà i problemi della giustizia civile.

Abbiamo più volte ricordato e sostenuto in diversi dibattiti, in Commissione e in Assemblea, che è urgente organizzare la giustizia, renderla funzionale ed uscire dall'inadempienza cronica. Abbiamo più volte criticato le scelte compiute, o meglio non compiute, dal ministro guardasigilli. Una seria riforma dei codici non può essere attuata compiutamente se non è preceduta da un rafforzamento delle

strutture che costituiscono i suoi supporti vitali. Ne è un esempio la difficile applicazione del nuovo codice di procedura penale, che ha trovato una struttura inesistente o comunque inadeguata.

Ebbene, siamo preoccupati e convinti che l'emananda legge incontrerà serie difficoltà di applicazione e che difficilmente potrà eliminare in tempi brevi le ben note disfunzioni della giustizia civile. Questa è la nostra prima riflessione. Tuttavia, al di là delle preoccupazioni, su questo testo, che recepisce diversi suggerimenti provenienti dal gruppo comunista, è possibile esprimere un giudizio positivo, sia pure con qualche riserva.

Esaminandone, sia pure sinteticamente, gli aspetti fondamentali, bisogna dire innanzitutto che il testo in esame assolve a due difficili compiti: quello di sgravare il tribunale di una considerevole parte del suo carico di lavoro e quello di trasformare, salvo ipotesi tassativamente indicate (articolo 274-bis), il tribunale in giudice monocratico.

Il primo obiettivo è stato raggiunto attraverso il raddoppio della competenza per valore del pretore: si prevede infatti di elevare tale tetto a lire 10 milioni, nonché di estendere la competenza per materia del pretore stesso.

È da dire, però, che il progetto di legge lascia inalterato l'attuale limite per valore della competenza generale del conciliatore, mentre elimina l'attribuzione al conciliatore della competenza per le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali. Sarebbe stato auspicabile un incremento della competenza del giudice conciliatore, per esempio in materia di danno prodotto a cose dalla circolazione dei veicoli, ma ci rendiamo conto che questa prospettiva non può trovare attuazione se prima non si pone mano ad una reale e radicale riforma che possa sostituire l'antica figura del conciliatore con una nuova figura di giudice onorario.

Infatti, il Consiglio superiore della magistratura, nel suo parere del 18 maggio 1988, con buona ragione, ha contestato l'opportunità di estendere la competenza

degli attuali giudici onorari finché « si conserva l'attuale figura del conciliatore ».

La competenza del giudice onorario potrà e dovrà essere modificata nell'ambito delle proposte riferite all'istituzione del giudice di pace. Ed in questa direzione bisogna certamente muoversi. Confidiamo che il problema del giudice di pace possa trovare quanto prima la giusta soluzione.

Il progetto di legge, oltre all'aumento di competenza per valore, prevede la competenza del pretore per tutte le controversie in materia di locazione di immobili urbani, nonché per quelle in tema di comodato e di affitto di azienda. È da condividere l'abolizione della distinzione, introdotta dalla legge n. 399 del 1984, tra le controversie « sulle modalità d'uso » dei servizi condominiali e quelle « sulla misura » di tali servizi, mediante l'attribuzione delle prime al conciliatore e delle seconde al pretori. Tutto ciò ha creato le questioni di competenza tra modalità e misura, certamente note a tutti.

Sui punti riferiti, un cambiamento potrà intervenire con l'istituzione del giudice di pace, al quale potranno essere attribuite *in toto* o in gran parte sia le controversie relative a danni a cose prodotti dalla circolazione dei veicoli, sia le cosiddette « controversie di vicinato ».

A proposito del raddoppio della competenza per valore del pretore, non può tacersi il dubbio che la misura si risolva in un ingolfamento delle preture, gravate anche *ratione materiae* di tutte le cause di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende. Appare chiaro, anche qui, che misure di tale natura dovrebbero essere sempre precedute da attente e serie rilevazioni circa la loro incidenza sulla distribuzione del carico di lavoro tra i vari giudici, ed essere accompagnate da decisi interventi, per quel che riguarda controversie di modesto valore, per sgravarne la magistratura togata.

Il secondo obiettivo lo si è realizzato stabilendo che, normalmente, il giudice istruttore provvede anche alla decisione della causa (monocraticità del giudizio di

primo grado). Infatti, particolarmente importante per il suo significato razionalizzatore appare la previsione della normale monocraticità del giudizio di primo grado, essendo il giudice collegiale riservato a casi eccezionali, dove la conservazione della relativa garanzia è stata ritenuta irrinunciabile.

Come ha rilevato il relatore, l'elevato numero di controversie civili pendenti innanzi ai tribunali rende sempre meno attuabile la collegialità, per cui la Commissione giustizia del Senato, nel corso della discussione, ha ritenuto opportuno istituire il giudice monocratico di tribunale, pur conservando, nel processo innanzi al tribunale, l'attuale suddivisione tra istruttore e collegio. Tale proposta certamente va vista nella prospettiva dell'istituzione generalizzata del giudice unico e monocratico di primo grado.

L'articolo 83 del provvedimento in esame propone di modificare l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario. Per effetto della proposta modificazione, il tribunale viene a giudicare in composizione collegiale nei giudizi di appello, nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, in quelli devoluti alle sezioni specializzate, nei procedimenti in camera di consiglio, nei giudizi di opposizione, impugnazione, dichiarazioni tardive e revocazioni, in quelli di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo, nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società. In ogni altro caso, il giudice istruttore e il giudice dell'esecuzione decidono in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio.

Certo, la soluzione adottata rende incongrua la compresenza di tribunale e pretore, entrambi organi monocratici. Ma se si accetta il principio che occorreranno tempi lunghi per una riforma ordinamentale che attui la figura del giudice unico e monocratico di primo grado con l'abolizione dell'attuale pretore, bisogna conve-

nire con il relatore che è opportuno esprimere consenso sul progetto di legge.

Non bisogna, inoltre, sottovalutare la possibilità di recuperare molti presidenti di collegio, finora impegnati nei loro compiti presidenziali e quindi sottratti all'attività istruttoria e di motivazione delle sentenze. Si risparmia ancora tempo e lavoro con l'eliminazione della camera di consiglio collegiale e si fa fronte in una certa misura alle insufficienze derivanti dal sistema introdotto per rendere operante la responsabilità civile dei giudici collegiali. Le formalità processuali diventano più semplici e più brevi; il processo istruttorio e decisorio diventa unitario e si svolge sotto il controllo e con la partecipazione dei difensori. Vengono in tal modo attuate le garanzie fondamentali del contraddittorio e della difesa paritaria, che introducono un elemento di sicurezza efficienza, e viene valorizzato il ruolo di direzione del giudice e, perché no, di responsabilità in relazione all'andamento e all'esito del processo.

Gli articoli 190-bis e 274-bis regolano i rapporti tra giudice monocratico e collegio. In questa sede, siamo d'accordo con il relatore quando sostiene che la disciplina specifica contenuta nell'articolo 274-bis mira ad escludere che tra giudice monocratico e collegio possa sorgere una questione di competenza in senso tecnico: tanto il primo quanto il secondo sono destinati ad essere organi del medesimo ufficio, rispetto ai poteri del quale soltanto potrebbe porsi una questione di competenza.

Il terzo obiettivo tende a ridisegnare il rito ordinario di cognizione sul modello di quello speciale del lavoro. Il modello della struttura del rito speciale del lavoro si attua attraverso una serie di interventi, che vanno dall'introduzione di preclusioni per le allegazioni e le istanze istruttorie alla sostanziale cancellazione del sistema di citazione ad udienza fissa (articolo 168-bis, comma 5), dalla previsione di provvedimenti di condanna provvisori in corso di causa alla generale attribuzione della efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado, ed alla ristrutturazione del

giudizio di appello come *revisio prioris instantiae* attraverso il divieto dei *nova*.

Si evidenzia così l'intento di potenziare il primo grado del giudizio, la logica della soppressione di taluni istituti (come il reclamo immediato al collegio avverso, le ordinanze ammissive di mezzi di prova) e l'opportunità dell'eliminazione dell'udienza di spedizione a sentenza, con riferimento alla quale attualmente sono fissati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il nuovo assetto del processo di cognizione di primo grado, sul piano strettamente tecnico, suscita qualche dubbio. Infatti se è vero che la collegialità attuale è, di fatto, soltanto apparente e non offre concrete garanzie di valutazione della decisione, che dovrebbe sortire da una dialettica interna al collegio, è altresì vero che l'esecutività *ex lege* della sentenza appare un eccesso non condivisibile rispetto all'intento di potenziare il primo grado del giudizio.

È da ricordare che questo intento già viene perseguito attraverso le preclusioni di allegazioni ed istanze istruttorie maturate *in limine* del primo grado, già da sole sufficienti a scoraggiare iniziative dilatorie e ad escludere — anche attraverso il conseguente divieto dei *nova* in appello — che una parte possa riservarsi di tirare fuori « l'elemento sorpresa » in un momento successivo. Voglio dire che non sembra che l'esecutività *ex lege* risponda pienamente all'esigenza di scoraggiare impugnazioni a scopo meramente dilatorio.

In ordine, poi, alla capacità della nuova disciplina di accelerare il processo civile bisogna pur fare delle osservazioni. È da tutti risaputo che l'attuale udienza collegiale non serve a nulla, ma sarebbe certamente insensato pensare che la sua soppressione porti di colpo alla eliminazione dei due anni — in certi casi anche tre — di tempo che intercorrono, nella maggior parte dei tribunali, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella collegiale.

È altresì notorio che l'udienza collegiale oggi rappresenta una « area di parcheggio » della causa; allora, è legittimo il dubbio che la sua soppressione possa portare, in vari modi, ad utilizzare altri « parcheggi » per lo stesso periodo di tempo. Come se non sapessimo, del resto, che i giudizi che si svolgono in un'unica udienza (davanti al giudice del lavoro, per fare un esempio) giacciono per anni nelle cancellerie nonostante i tempi rigorosi fissati dal legislatore. Se ne ricava, quindi, che la durata del processo civile dipende più dai « tempi morti » che dal tempo richiesto per compiere attività utili per la decisione.

Comunque, riteniamo che il sistema di preclusioni introdotto dal disegno di legge sia in astratto idoneo a mettere il giudice istruttore in grado di conoscere *ab initio* e definitivamente la causa, e quindi a metterlo in grado anche di utilizzare il potere di emettere ordinanze esecutive per il pagamento di somme non contestate (articolo 186-*bis*) ovvero ingiunzioni di pagamento in corso di causa (articolo 186-*ter*). Deve, però, apparire chiaro che se non si verificheranno le condizioni di lavoro richieste, ciò che oggi è in astratto idoneo, domani non potrà essere reso concreto e tutto resterà come prima.

L'esperienza vissuta con il processo del lavoro non ci fa certamente ben sperare, ma siamo convinti che, quanto meno, con un maggiore impegno del Governo, si possa uscire dalle « secche » ed aiutare il processo di rinnovamento intrapreso.

Per quel che attiene, invece, alle preclusioni riferite alla costituzione del convenuto, è da osservare — così come è stato fatto dal presidente dell'unione delle camere civili in sede di audizione e dal collega onorevole Bargone in sede di discussione — che esse penalizzano la parte più debole nel processo di cognizione ordinario ed in particolare il cittadino, che viene trascinato in giudizio da una parte certamente più forte e che, o per le sue condizioni economiche o per la poca conoscenza dei termini processuali, si ri-

volge a tempo scaduto al suo difensore. Infatti, con la normativa in esame si rende più difficile la difesa della parte più debole (in questo caso il convenuto) mentre nel processo del lavoro la parte più debole è rappresentata dall'attore (il lavoratore dipendente) che trascina in giudizio la parte più forte (l'imprenditore o la società).

Le norme che disciplinano l'appello convergono verso l'eliminazione di attività e tempi di attesa inutili e verso una rapida pronuncia della decisione.

Le modifiche più significative le cogliamo nella affermazione del principio di collegialità piena e in una totale riscrittura dell'articolo 345, che, nella nuova versione, è completamente divergente dall'attuale normativa in materia di domande ed eccezioni nuove e di ammissione di nuovi mezzi di prova. Infatti, la nuova versione dell'articolo 345 del codice di procedura civile prevede che « non possono proporsi domande nuove... nuove eccezioni... nuovi mezzi di prova ». Le modifiche indicate, pertanto, possono meritare il consenso.

Per quel che attiene al principio di collegialità, l'articolo 350 del codice di procedura civile, nuova versione, recita: « la trattazione dell'appello è collegiale »; è da sottolineare, inoltre, che scompare la figura del consigliere istruttore, una figura priva di poteri, che non poteva neanche provvedere all'ammissione delle prove. La concentrazione di tutta la fase processuale dinanzi al collegio trova poi la sua giustificazione nel fatto che la causa è normalmente matura per la decisione sin dalla prima udienza di trattazione, e più frequentemente lo sarà con le preclusioni rigide derivanti dalla modifica della disciplina dei *nova* in appello.

Una trascurabile limitazione del principio di collegialità piena è costituita dall'ultimo comma dell'articolo 350 che stabilisce che « il collegio, per il compimento di singoli atti istruttori, può delegare un suo componente ». L'interdizione dei *nova* in appello contribuisce a delineare il giudizio di appello secondo il modello della *revisio prioris instantiae*, come riesame

della prima decisione condotto con riferimento alle medesime questioni di fatto e di diritto, oggetto della precorsa fase processuale.

Tutto ciò porta al superamento di un sistema processuale che fino ad oggi, in base alla normativa vigente, consente alle parti di mutare in qualsiasi momento, e persino in appello, i termini di fatto e di diritto della *res iudicanda*. L'articolo 352, poi, sopprime l'udienza di discussione e stabilisce precise regole per la pronuncia e il deposito della sentenza.

Rimane, però, sempre valida l'osservazione che la crisi del processo civile non può essere superata solo con l'eliminazione dell'udienza di discussione. Sarebbe, infatti, un elemento non sufficiente per il superamento della crisi del processo civile se non venisse corroborato da urgenti e concreti interventi nel settore dell'organizzazione della giustizia (organici, impiego del personale, riforma dell'ordinamento giudiziario, riassetto territoriale degli uffici giudiziari, istituzione del giudice di pace).

Il settore nel quale il disegno incide più significativamente è senz'altro quello dei provvedimenti cautelari. Ciò avviene soprattutto in due direzioni: da un lato, istituendo lo strumento del reclamo avverso i provvedimenti che concedono misure cautelari; dall'altro, statuendo che « il provvedimento cautelare perde altresì ogni sua efficacia se con sentenza, anche se non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso ».

Oltre a ciò, è prevista una disciplina generale comune. L'articolo 70, infatti, introduce nel libro IV del codice di procedura civile una sezione prima, intitolata « Dei procedimenti cautelari in generale », mantenendo inalterate le altre sezioni riguardanti procedimenti cautelari (sequestro, denuncia di nuova opera o di danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza) relativi a fattispecie individuate. Per dirla meglio, viene introdotta un'unica disciplina per il rilascio di tutte le misure cautelari, con la previsione di un regime

unitario in tema di competenza (attribuita al pretore prima dell'inizio della causa di merito, ovvero al giudice di quest'ultima quando essa è già iniziata), nonché di durata, revoca e attuazione della misura stessa.

Un altro aspetto sicuramente positivo e rappresentato dalla previsione dell'articolo 1, che eleva il saggio legale degli interessi dal 5 al 10 per cento. Si tratta indubbiamente di un'innovazione estranea al codice di rito, ma la cui introduzione è sembrata indispensabile. Tra l'altro, in seguito ad un parere espresso dal governatore della Banca d'Italia su richiesta della Commissione, si è rilevato che l'aumento del saggio legale degli interessi non avrebbe avuto effetto negativo sugli scambi monetari.

Questa innovazione serve a vanificare la posizione di quanti, essendo portatori di un debito di valuta, vedono nella durata del processo uno strumento oggettivo per ridurre l'effetto economicamente negativo dell'adempimento a detrimento dell'interesse del creditore.

Un discorso a parte meriterebbe il problema dei termini processuali, già affrontato e approfondito dal collega Bargone e posto con forza all'attenzione della Commissione Giustizia dal presidente dell'unione delle camere civili. Non v'è dubbio che sarebbe auspicabile una disciplina intesa a realizzare l'unificazione dei termini processuali, non solo per dare protezione alla parte più debole ma anche per conferire organicità alla materia.

Per quel che attiene alle norme transitorie, che stanno alla base del successo di qualsiasi riforma processuale, ribadiamo le nostre riserve in ordine alla facoltà di proseguire con la nuova normativa. Non bisogna dimenticare, infatti, che, in tempi brevi, occorre approntare strumenti adeguati ed efficaci per uniformare al nuovo rito le cause pendenti. La situazione degli uffici, con organici esigui, non è affatto consolante e, a mio giudizio, non è idonea a fronteggiare l'arretrato che si trova accumulato negli armadi degli uffici giudiziari.

Gli aspetti di cui bisogna dolersi in questa sede sono diversi. Il progetto di legge, infatti, non interviene sul procedimento di esecuzione mobiliare e immobiliare al fine di consentire una rapida soluzione delle azioni promosse dai creditori, mediante la riduzione dei tempi che intercorrono tra il pignoramento e la vendita dei beni e l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di provvedere con decreto sulla richiesta di assegnazione o di vendita senza la previsione della comparizione delle parti. Esso, inoltre, non coglie l'occasione della revisione del codice di procedura civile per inserire una normativa organica ed unitaria sia del procedimento di separazione personale dei coniugi, sia del procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia, infine, dei procedimenti camerati contenziosi.

Appare veramente strano che sia stata completamente tralasciata una regolamentazione organica dei giudizi di separazione e divorzio. Vogliamo soltanto sperare in un futuro aggiornamento della materia, che risulti idoneo a conferire speditezza e a fornire risultati immediati.

Non v'è dubbio che l'approvazione del provvedimento al nostro esame è ormai auspicata da tutte le parti politiche ed è del pari scontato che esso postula importanti innovazioni, che rispondono ad una esigenza di modifica del processo civile. Ma deve apparire chiaro che, per trovare adeguata, immediata ed efficace risposta alla domanda di giustizia, è necessario predisporre un testo completo del nuovo codice che, in sostituzione di quello vigente, sia in grado di risolvere i molteplici e complessi problemi legati alla funzionalità del processo civile.

In relazione all'entrata in vigore della legge recante « provvedimenti urgenti per il processo civile », è stabilita all'articolo 87 una *vacatio* di sei mesi. Ora, il gruppo comunista ritiene che, anche in considerazione della necessità di consentire interventi di carattere organizzativo adeguati, al fine di rendere in concreto operativa questa mini-riforma sin dall'inizio, sia insufficiente il termine di sei mesi, che,

quanto meno, dovrebbe essere allungato di altri sei mesi, per cui si potrebbe contare su una *vacatio* di almeno un anno.

Non dimentichiamo, infatti, che, per esempio, in materie di specifica rilevanza sociale come la tutela dei diritti del lavoratore e la disciplina del rapporto di locazione, disciplinate da riti alternativi rispetto a quello ordinario di cognizione, i risultati non sono stati conformi alle aspettative per le non facilmente superabili carenze delle strutture, soprattutto in taluni grossi centri giudiziari.

In buona sostanza, dobbiamo rilevare in questi ultimi anni la rapida trasformazione economica e sociale verificatasi nel nostro paese, che ha determinato l'aumento continuo, forse sotto certi aspetti anche imprevisto, della domanda di giustizia.

In questo quadro, questa mini o parziale riforma del codice di procedura civile, nella prospettiva di un nuovo testo, sopperisce, anche con tutti i difetti di una modificazione legislativa settoriale, all'esigenza di porre immediato rimedio ad una precaria e non più sostenibile situazione della nostra vita civile. Quanto meno dimostra l'intento del Governo di recuperare una certa sensibilità nei confronti di un settore di rilevante importanza sociale e pone in buon risalto la necessità di razionalizzare un sistema ormai non più organico e rispondente alle svariate esigenze intese, soprattutto, ad assicurare a tutti i cittadini il diritto di azione e di difesa.

Certo, il nostro gruppo non è d'accordo in linea di principio su ritocchi e miglioramenti particolari del codice vigente, che l'esperienza compiuta ci fa ritenere inadeguati; avremmo preferito una riforma profonda e coordinata del codice vigente, capace di incidere sulle cause vere della crisi della giustizia civile, determinata dalla lentezza eccessiva dei giudizi civili. Le disfunzioni esistenti, comunque, non possono essere addebitate soltanto all'attuale codice, che per la pesante struttura data al procedimento realizza di fatto un prolungamento delle liti,

ma anche alle carenze del personale e dei mezzi materiali. E una giustizia troppo lenta, diluita nel tempo, finisce con il creare ingiustizia.

Comunque, il progetto di legge in discussione, in certo qual modo, costituisce un contributo alla semplificazione e allo sveltimento del processo civile e avvalorata una tendenza, da noi condivisa, soprattutto alla luce dell'esperienza legislativa, che si svolge in due direzioni: giudice monocratico di primo grado e processo che viene caratterizzato in linea di massima da oralità, concentrazione ed immediatezza. Un processo orale e concentrato richiede assoluta identità tra l'organo che istruisce e l'organo che decide e una collegialità che viene prevista nella sola fase decisionale contrasta con questo principio. Il fatto di eliminare la duplicità degli organi destinati all'istruzione e alla decisione della causa (salvi alcuni correttivi giustificati da esigenze istruttorie) costituisce impulso decisivo alla semplificazione del processo.

Le scelte operate con il presente progetto di legge rappresentano un passo avanti lungo il cammino da compiere verso una vera riforma. Per questo motivo, le innovazioni proposte non possono trovarci dissenzienti, tenuto conto che una riforma processuale è comunque indilazionabile, anche se riteniamo che sia necessario puntare ad una riforma generale del codice che preveda interventi urgenti e drastici su tutti i nodi della giustizia civile, che attualmente consentono le dilatazioni delle fasi del processo, che concorrono ad accrescerne la durata.

In una situazione di crisi, che coinvolge uomini e strutture, questa parziale riforma non può avere la pretesa di rappresentare la soluzione definitiva dei problemi; non è l'*optimum*, anche se costituisce una misura di emergenza, ma deve essere intesa come un contributo al superamento della crisi della giustizia civile.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale presenterà una proposta di sospensiva intesa a differire la discussione del provvedimento in modo

da far trascorrere il tempo necessario affinché la giustizia civile, mediante i necessari interventi sulle strutture, sia messa nelle condizioni di recepire la riforma e di attuarla in concreto.

Il nostro gruppo teme fortemente che possa verificarsi nei tribunali civili quanto a suo tempo è accaduto nei tribunali penali e, ancor prima, con la riforma del processo del lavoro. La riforma del rito del lavoro era stata largamente condivisa, sia dagli operatori del settore sia dai parlamentari, però andò a scontrarsi con l'inefficienza delle strutture giudiziarie, per cui i procedimenti, nonostante i termini previsti dalla legge, anziché concludersi in poche settimane, durano mediamente, e soltanto nel primo grado, due o tre anni.

Soprattutto nelle grandi città, infatti, le strutture giudiziarie, *lato sensu* intese, oggi non sono in grado di sopportare alcuna riforma.

I termini nuovi, ristretti e perentori che, attraverso i meccanismi della preclusione, vengono introdotti dal provvedimento al nostro esame mi fanno pensare con terrore all'ufficio notificazioni della Corte d'appello di Roma (che non dovrebbe essere l'ultima corte d'appello d'Italia), che rifiuta le notificazioni fuori dal confine del comune. Dovendosi effettuare una notificazione, per esempio, a Bergamo, si dice agli avvocati di mandare qualcuno in quella città perché vi provveda. Vengono cioè rifiutate prestazioni dovute in base alla legge, perché c'è una situazione di emergenza che non è nata adesso, ma è viva e si perpetua nel tempo da cinque o sei anni. Si fanno le file per le notifiche con i malcapitati avvocati o le impiegate degli studi legali che si presentano alle cinque, alle sei di mattina per prendere il numeretto, per riuscire ad ottenere il « miracolo » della notificazione.

In queste condizioni, attraverso la miniriforma del codice di procedura civile al nostro esame si vorrebbe produrre un autentico ribaltone? È impensabile! Il consiglio nazionale forense in varie sedi ha manifestato la sua contrarietà e sa-

rebbe opportuno programmare l'audizione degli operatori del settore.

PRESIDENTE. Sono già stati ascoltati il presidente del Consiglio nazionale forense, avvocato Grande Stevens, ed il presidente dell'Unione nazionale delle camere civili e della Camera civile di Roma, avvocato Storace.

GIULIO MACERATINI. Se sono stati minimamente coerenti con quel che è scritto nei documenti approvati da quegli organismi, avranno manifestato le loro preoccupazioni per tutta questa congerie di norme, astrattamente valide ed incontestabili, ma che si scontrano contro quella realtà che mi sono permesso di ricordare.

Corriamo il rischio di cadere vittime del patriottismo delle istituzioni per il fatto di essere indotti ad approvare rapidamente e senza modifiche il testo già licenziato dal Senato per poi dire che si è realizzata una riforma importante. In realtà, in tal modo non useremmo il metro della saggezza e della cautela, necessario quando si interviene su un organismo malato. Faremmo credere che in attesa di tempi migliori — si sa che in Italia si contano a lustri! — gli avvocati e i cittadini si dovranno accontentare della giustizia offerta da questa riforma.

Crede che con questa riforma si faranno i miracoli e che l'istituzione del giudice monocratico ridurrà i tempi di riconoscimento di un diritto è una illusione. Ricordo in un convegno una simpatica immagine usata da un avvocato, contrario alla tesi per la quale il giudice monocratico avrebbe automaticamente accelerato l'*iter* della giustizia civile, al quale quella tesi ricordava la storiella del tizio che, viaggiando su un treno da Roma a Milano, pensava di arrivare prima a destinazione correndo verso il primo vagone; in realtà, egli sarebbe arrivato a Milano con tutti gli altri viaggiatori. Sappiamo che non è l'udienza collegiale a ritardare la risoluzione delle cause e la pronuncia del tribunale, o degli altri organi competenti, ma la carenza di ma-

gistrati rispetto al numero enorme dei processi pendenti davanti ai tribunali italiani (addirittura un milione e 700 mila).

Tutto questo ci deve far valutare con una certa modestia l'impatto, che si vorrebbe assolutamente positivo, di questa riforma. Alcuni provvedimenti potrebbero essere attuati immediatamente, ma sarebbe forse poco serio attuare lo stralcio di uno stralcio di una riforma.

Non c'è dubbio che la modifica dell'articolo 1284 del codice civile è da tempo attesa, perché l'aumento degli interessi legali scoraggerebbe il debitore incallito.

Altrettanto giusta è la norma sulla *perpetuatio iurisdictionis*, perché, ad esempio, quando i TAR si sono spogliati della competenza sulle vertenze dei dipendenti delle ferrovie per attribuirle al pretore del lavoro, si è bloccato tutto e si è dovuto ricominciare daccapo con l'istruzione. Lo stesso si sarà verificato nei tribunali dei minorenni che hanno dovuto occuparsi dei problemi della paternità naturale. È giusto, quindi, che un processo rimanga di competenza del giudice che ha iniziato la causa, sulla base delle norme allora vigenti. Mi pare che ciò risponda a una vecchia e consolidata istanza degli operatori della giustizia.

Lo stesso può dirsi a proposito della modifica della conversione del pignoramento, anche se sono rimasti alcuni nodi che ritardano il processo esecutivo come, ad esempio, l'udienza per fissare le date della vendita di cui non si è mai capita la funzione, ma che continua a sussistere.

Vi sono inoltre, altri punti che non definirei negativi, perché sarebbe ingeneroso, ma che suscitano alcune perplessità, tenuto conto dello stato di salute della struttura giudiziaria. Si tratta delle modifiche introdotte per accelerare il processo civile, che si rivelano nel complesso come una forma di penalizzazione dell'attività difensiva in senso stretto, mentre non si riesce a cogliere i benefici che ne deriverebbero. Indubbiamente, costituisce un passo avanti impedire la presentazione di nuovi mezzi di prova in appello, ma non si capisce perché i documenti scritti che

spesso, anzi quasi sempre, sono precostituiti rispetto al giudizio e per mille ragioni non si possono produrre in primo grado, debbano sottostare alla preclusione, in modo tale da giustificare solo il ricorso ad un giudizio di revocazione e comportando così un inutile ritardo.

Altrettanto può dirsi per lo scarso coordinamento tra la nuova competenza per valore del pretore e le previsioni in materia di giudice di pace, la cui istituzione sarà necessaria per smaltire il carico giudiziario.

Appare poi incomprensibile che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia stabilito con riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni. Stante il numero assai esiguo di magistrati destinati a questo genere di attività, si avranno chiaramente rinvii di due o tre anni che, tra l'altro, non consentiranno di tener conto della giurisprudenza intervenuta.

Ribadisco quindi che il gruppo del MSI-destra nazionale chiederà di sospendere l'esame di questo provvedimento e di non compiere un passo che potrebbe esserci rimproverato. Questa riforma, infatti, non aiuta a risolvere la crisi della giustizia civile, ma forse la aggrava; il nostro gruppo ritiene, anzi, che essa certamente la aggraverà.

Riteniamo che l'esame di questo provvedimento debba essere rinviato in attesa che siano forniti alla struttura giudiziaria i mezzi di cui essa necessita: magistrati, personale di supporto, uffici e strumenti tecnici. Mi domando, cioè, se non valga la pena di differire congruamente l'entrata in vigore del provvedimento, affinché l'apparato giudiziario possa essere dotato delle strutture idonee per il suo funzionamento. Intervenire ora appare improprio, se consideriamo le condizioni della giustizia italiana, ed in particolare di quella civile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa è la seconda seduta che la Commissione dedica alla discussione sulle linee generali del provvedimento all'ordine del giorno. Chiedo scusa ai colleghi interve-

nuti nella precedente seduta per non essere stato presente, a causa di una indisposizione: ho comunque letto i loro interventi e ne terrò doverosamente conto nella mia replica.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ringrazio il relatore per la sua esauriente relazione nella quale ha svolto alcuni aspetti problematici della tematica in discussione. Il presidente Rognoni ha dato un notevole contributo ai nostri lavori ed il frequente richiamo alla sua esposizione non è senza motivazioni.

In merito al provvedimento in esame, ritengo che una riflessione sia stata compiuta attraverso l'audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine forense, nel corso della quale sono emersi i problemi (giudice unico o collegiale, rapidità di alcune statuizioni e così via) che il Senato ha già avuto modo di affrontare e che sono alla base della dialettica tra la magistratura e la classe forense.

La questione fondamentale che abbiamo di fronte è quella di inquadrare tutta la tematica della giustizia in un'ottica corretta. Ha fatto bene il collega Maceratini ad invocare una sospensiva per consentire la predisposizione degli interventi necessari affinché l'apparato giudiziario possa essere in grado di recepire il provvedimento in esame. Tale proposta è provocatoria — solo in questo senso la condividiamo, anche se non la accettiamo nella sostanza — come è provocatorio il progetto di legge che il gruppo democristiano ha presentato e che il presidente Testi, dirigente del Ministero di grazia e giustizia ha trovato valido.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A cosa si riferisce?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Si tratta di una proposta di legge tendente a dare una delega al Governo per assicurare alla « macchina » della giustizia tutto il personale necessario per il suo

funzionamento, senza perciò dover ricorrere ad una legge ogni volta che vi è bisogno, ad esempio, di commessi o autisti.

Credo che questa possa essere l'occasione per il Governo di farsi interprete delle istanze provenienti dalle opposizioni, quantomeno da quella del MSI-destra nazionale e credo anche da quella comunista, se è vero che in ogni dibattito tale gruppo si fa portavoce delle insufficienze dell'apparato giudiziario e della mancata copertura degli organici. Dobbiamo intervenire fattivamente se non vogliamo limitarci ad una declamatoria convegnistica ed a discorsi demagogici!

Ciò premesso, ritengo che un notevole passo avanti possa essere compiuto con il testo in esame, la cui filosofia è quella di snellire il vecchio codice ed il processo civile, eliminando quelle parti superflue che sono foriere di lungaggini.

Mi pare che le nuove procedure diano un significato particolare alla preparazione deontologica, più che giuridica, dell'avvocato. Mi riferisco, in particolare, alla necessità che l'avvocato conosca bene il processo fin dall'inizio, anche se è vero che il giudice deve tener conto della sua non conoscenza del processo nel corso della prima trattazione.

MAURO MELLINI. Non dimentichiamo che vi sono dei costi!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Un processo quando è iniziato deve concludersi. Questo è l'obiettivo primario della riforma, obiettivo che richiede grande correttezza delle parti e grandi preparazione e responsabilità del giudice. Non possiamo dire che il giudice non conosca gli atti a meno che non lo dichiarino a verbale le parti. Anche questo potrebbe essere sanzionato, prevedendo che il giudice nei confronti delle parti e le parti nei confronti del giudice possano far annotare a verbale sin dalla prima udienza la mancata conoscenza degli atti.

PRESIDENTE. In relazione a quale finalità, onorevole Nicotra?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A quella della rapidità.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che il presidente si riferisse all'efficacia giuridico-giudiziaria.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Si tratta di un'efficacia sul piano disciplinare. È chiaro, infatti, che il giudice deve essere diligente, questo è il presupposto di un'azione disciplinare.

Alcune innovazioni sono certamente da considerare positive: la possibilità di emettere ordinanza immediatamente esecutiva per il pagamento delle somme non contestate; l'introduzione del giudice monocratico quando la natura o la competenza del procedimento lo richiedano; l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, che coglie un obiettivo di giustizia immediata, rendendo meno debole la posizione del ricorrente che abbia avuto riscontro positivo alla sua domanda e contribuisce a diminuire il ricorso in appello. Altrettanto positiva consideriamo l'attribuzione dei provvedimenti al pretore con la differenziazione della decisione a seguito della trattazione scritta o orale.

In conclusione, ritengo si tratti di una serie di innovazioni da valutare complessivamente in modo positivo, soprattutto perché lo scopo fondamentale del provvedimento è quello di consentire la conclusione dei procedimenti entro un tempo congruo e ragionevole.

Tuttavia, se la *ratio* del provvedimento è di fare in modo che i tempi del processo siano conosciuti *ab initio*, va sottolineato che manca una prescrizione che consenta di realizzare effettivamente questo obiettivo. Alcuni termini perentori sono fissati, per esempio quello di 45 giorni per la comparsa conclusiva; manca, però, l'indicazione di tempi massimi per ogni ipotesi di rinvio, che, invece, sarebbe molto opportuna.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti tendenti a fissare tempi brevi e certi per i rinvii e per la conclusione delle cause. Solo in

questo modo, infatti, la riforma del processo civile avrà senso; altrimenti avremo realizzato il migliore impianto legislativo possibile, ma non avremo dato alcuna concretezza all'obiettivo che intendiamo raggiungere.

In questo quadro e con queste precisazioni il gruppo della democrazia cristiana intende assicurare il suo apporto concreto e positivo al provvedimento in esame.

BRUNO FRACCHIA. Per quanto riguarda il merito del provvedimento già licenziato dal Senato in prima lettura, mi riporto alle considerazioni svolte dai colleghi Bargone e Sinatra.

All'onorevole Nicotra vorrei far rilevare che le doglianze di cui i parlamentari ed il gruppo comunista si sono fatti portatori in occasione di numerosi convegni non partono soltanto da loro, ma sono largamente condivise. Desidero, anzi, sottolineare che, proprio in questa Commissione, ci si deve dare atto di non aver tergiversato su nessun provvedimento presentato dal Governo o d'iniziativa parlamentare diretto a risolvere i problemi della giustizia. In nessuna occasione, anche quando non eravamo favorevoli, abbiamo frapposto ostacoli e siamo sempre stati diligenti nel partecipare ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, immagino che lei parli con un interlocutore immaginario, poiché nessuno le rimprovera nulla.

BRUNO FRACCHIA. Mi pare che dall'intervento dell'onorevole Nicotra si possa ricavare la convinzione che i parlamentari comunisti si diano molto da fare nei convegni, ma poi, di fatto, non producono e non consentono soluzioni effettive dei problemi; si limitano a farsi portatori di doglianze e lamentele, ma poi non forniscono validi contributi per superare le difficoltà in cui versa l'amministrazione della giustizia.

L'onorevole Nicotra, tra l'altro, si riferisce alla proposta di legge n. 4557, che vedo oggi per la prima volta, sulla quale

devo esprimere molte perplessità. Mi riferisco, in particolare, alle strutture di supporto ai nuovi codici di procedura civile e penale, di cui abbiamo discusso anche in questa sede: non mi pare che la strada del provvedimento amministrativo per l'assunzione di personale e per la formazione delle piante organiche possa costituire una soluzione, anche perché appare di assai dubbia costituzionalità. Diverso sarebbe stato se si fosse proposta una legge-delega; si tratta invece, di un progetto che attribuisce tale facoltà ad un decreto del presidente della Repubblica, cioè ad un semplice atto amministrativo.

Ripeto che non mi sembra questa la strada migliore da seguire ed invito, anzi, il Governo a farsi interprete dell'esigenza di adeguare le strutture proprio in occasione della discussione del nuovo codice di procedura civile, accompagnando il provvedimento in discussione con una sua iniziativa diretta a questo fine.

Indipendentemente dalla validità delle norme che stiamo esaminando, infatti, c'è da chiedersi se una struttura giudiziaria come quella attuale sia in grado di affrontare e risolvere i problemi posti dal nuovo codice di procedura penale. Ritengo che il Governo dovrà esprimere la sua opinione a questo riguardo; mi pare che questa sia l'esigenza emersa nel corso della discussione generale, che ha fatto riferimento non solo alla normativa approvata dal Senato, ma anche a quei provvedimenti di supporto che si rendono necessari.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero fare una puntualizzazione personale, poiché credo di essere il migliore inter-

prete delle mie parole. Ritengo di non aver formulato alcun giudizio negativo nei confronti dei parlamentari comunisti. Semmai, ho affermato che la volontà di restituire efficienza alla giustizia la si può misurare, in concreto, nei provvedimenti.

La proposta di legge della democrazia cristiana n. 4557, diretta ad attribuire al Governo la delega per l'assunzione di nuovo personale e la revisione delle piante organiche, è da intendersi come provocatoria, così come è provocatoria la proposta dell'onorevole Maceratini di chiedere una sospensione dell'esame della riforma, finché non si saranno adeguate le strutture dell'amministrazione giudiziaria. Sono due provocazioni dirette a stimolare una risposta da parte del Governo su tematiche che hanno molta eco all'esterno del Parlamento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani, mercoledì 6 giugno, alle ore 16,30.

La seduta termina alle 16,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 15 giugno 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO